



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Ai Signori Presidenti

Collegi dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati

Al Signor Presidente EPPI

Ai Signori Consiglieri Nazionali

LORO SEDI

Roma, 18 dicembre 2007

Ns. Prot. 8976/BC/fp

Oggetto: Perito Chimico e certificati analitici destinati a Pubbliche Amministrazioni. Legittimità.
Interpretazione del Consiglio Nazionale dei Chimici. Irrazionalità.

Alcuni Collegi ci hanno sollecitato a rendere un parere in merito alla *vexata quaestio* della competenza del Perito Chimico a firmare i certificati analitici destinati alle Pubbliche Amministrazioni, anche in riferimento alla circolare diramata dal Consiglio Nazionale dei Chimici prot. n. 553/07/cnc/fta del 4 ottobre 2007, recante come oggetto “*Riparto di competenze tra la professione del Chimico e la professione del Perito Chimico*”.

Innanzitutto, è inaccettabile che il Consiglio Nazionale dei Chimici diffonda, anche se limitatamente ai propri Ordini periferici, una valutazione della questione tanto approssimativa, che nulla ha a che fare con il rigore scientifico delle Norme di riferimento, tanto da risultare una balbettante congerie di sofismi dal marcato sapore “sindacal-corporativo” che, pur di sostenere la discutibile competenza esclusiva dei Chimici nella “certificazione” destinata alla Pubblica Amministrazione, distorce finanche il portato ermeneutico della Sentenza resa dalla Corte di Cassazione n. 7023/1999.

Innanzitutto, anche i Periti Chimici possono presentare alla Pubblica Amministrazione referti analitici ed attività di misurazione.

Si ricorda, ad ogni buon conto, che **la Corte Costituzionale, con Sentenza 12 – 21 luglio 1995, n. 345**, ha affermato il principio generale della “concorrenza parziale ed interdisciplinarietà” tra gli Ordini o Collegi professionali in una società, come quella attuale “*i cui interessi si connotano in ragione di una accresciuta e sempre maggiore complessità ed alla tutela dei quali - e non certo a quella corporativa di ordini o collegi professionali, o di posizioni di esponenti degli stessi ordini - è, in via di principio, preordinato e subordinato l'accertamento e il riconoscimento nel sistema degli ordinamenti di categoria della professionalità specifica di cui all'art. 33, quinto comma, della Costituzione. Il che porta ad*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

escludere una interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica (cfr. ad esempio le zone di attività mista tra avvocati e dottori commercialisti nel settore tributario anche contenzioso; degli ingegneri e architetti nel settore di determinate progettazioni; degli ingegneri o dei geologi in alcuni settori della geologia applicata e della tutela dell'ambiente; degli ingegneri e dottori in scienze forestali nell'ambito di talune sistemazioni montane)”.

Tale precisazione, discendente dalla elementare lettura della Norma, di fatto, sconfessa quanto apoditticamente affermato dalla discriminatoria, parossistica, metagiuridica e fuorviante indicazione del Consiglio Nazionale dei Chimici.

E come se non bastasse, la **Presidenza del Consiglio dei Ministri** – Dipartimento della Protezione Civile – Servizio delle Opere Pubbliche –, con **prot. n. 62914 del 17.12.1987**, precisava in proposito: *“le competenze professionali non possono essere definite dagli ordini ma sono fissate da leggi dello Stato. Ad esse bisogna far riferimento per individuare la soglia di passaggio tra le competenze del tecnico diplomato e quelle del tecnico laureato”*.

E' di palmare evidenza che la tutela degli interessi della società attuale è garantita dalla preordinazione e subordinazione di un sistema di accertamento e riconoscimento della professionalità, nella quale va ricercata la ragion d'essere della costituzione degli Ordini e Collegi professionali, secondo i principi stabiliti nella Costituzione, istituiti non certo per soddisfare interessi corporativi.

Per questo principio, seppure esistono competenze professionali riservate a determinate categorie, non può darsi credito all'interpretazione gratuita resa dall'Ente esponenziale opposto, che distorce in maniera evidente il *dictum* della Corte Costituzionale n. 345/95, paventando una “specificità dell'esercizio di attività professionale”, che non è possibile ravvisare nel caso di specie.

La premessa è necessaria per procedere, in maniera corretta e con logica ermeneutica, alla ricostruzione dei limiti delle competenze che la Legge riserva a determinati Ordini professionali e, correlativamente, chiarire le zone di concorrenza parziale ed interdisciplinarietà nell'ambito della medesima attività professionale tra Ordini diversi, laddove esistenti.

Nel caso di specie, infatti, anche i Periti Industriali con specializzazione “Chimico” sono competenti a svolgere attività di misurazione, refertazione ed analisi chimiche dirette alla Pubblica Amministrazione, naturalmente *“nei limiti della rispettiva specialità”*, in quanto *“funzioni esecutive alla medesima inerenti”*, a norma dell'art. 16 R.D. 11 febbraio 1929, n. 275, recante *“Regolamento della professione di Perito Industriale”*.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Invero, trattandosi di una professione intellettuale, le “funzioni esecutive” a cui fa riferimento la Norma regolamentare (art. 16 R.D. 275/29) e sarcasticamente nella nota del Consiglio Nazionale dei Chimici al punto 15, sono quelle relative alla competenza analitica del Perito Chimico, connaturata alle conoscenze di chimica pura.

Quindi, per mero scrupolo e come è noto anche ai neofiti del diritto, si ricorda che il contenuto dell’opera intellettuale di cui all’art. 2229 c.c. e ss. si ravvisa nei Regolamenti professionali e non nei “manuali di buona pratica”, che vale, al più, per le prestazioni d’opera ex art. 2222 c.c. (es. artigiani).

E’ necessario sottolineare, inoltre, che il R.D. n. 275/1929 è una disposizione legislativa resa in epoca successiva alla Legge istitutiva della professione dei Chimici (R.D. 842/28), le cui disposizioni in tema di competenze devono necessariamente contemperarsi con quanto stabilito all’art. 18 R.D. 275/29, che prescrive la specifica competenza del Perito Industriale ad accettare perizie o incarichi della Pubblica amministrazione per quanto forma oggetto della professione.

Per quanto precede, la “riserva di competenza”, contenuta, come afferma il Consiglio Nazionale dei Chimici, nella disposizione di cui all’art. 17 R.D. 842/28 va rivisitata ed armonizzata con la disposizione regolamentare, resa in epoca successiva, avente identico tenore letterale e portato giuridico - normativo, contenuta nel R.D. 275/29.

Inoltre, deve aggiungersi che i Regi Decreti istitutivi di entrambe le categorie professionali sono atti aventi forza di legge, ovvero adottati secondo le forme proprie dei Regolamenti, in esecuzione, il R.D. 842/28, dell’art. 3 Regio Decreto-Legge 24 gennaio 1924, n. 103 (in Gazz. Uff., 14 febbraio, n. 38), convertito in Legge. 17 aprile 1925, n. 473 (in Gazz. Uff., 5 maggio 1925, n. 104), recante “*Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative*” e il R.D. 275/29 dell’art. 7, comma 2, Legge 24 giugno 1923, n. 1395 (in Gazz. Uff., 17 luglio, n. 167), recante “*Disposizioni per la tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti*”. Di qui si sottolinea la reciproca correlazione sistematica dei Regolamenti di fonte normativa secondaria, disciplinanti professioni non regolate da precedenti disposizioni legislative.

La “sfera di competenza” va ricercata nel Regolamento professionale e non nella “legge istitutiva” di una professione, come erroneamente ricordato dalla nota dei Chimici (punto 1).

Tale circostanza è fondamentale in sede interpretativa. Infatti, se si deduce che le perizie dirette alla P.A., di cui al R.D. 842/1928, sono riservate ai Chimici, tale “riserva” va necessariamente estesa anche ai Periti Industriali, tenendo conto che **l’art. 18 R.D. 275/1929**, stabilisce che “**Le perizie e gli incarichi su**



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

quanto forma oggetto della professione di Perito Industriale possono essere affidati dall’Autorità giudiziaria e dalle Pubbliche Amministrazioni soltanto agli iscritti nell’Albo dei Periti Industriali”.

Peraltro, non sembra che la legge istitutiva della categoria professionale dei Chimici né la normativa di settore ritagli zone di competenza professionale esclusiva o, ancor meno, monopolistica in favore dei Chimici in materia di refertazione delle analisi chimiche.

Quanto precede, è ribadito proprio dalla Sentenza improvvidamente segnalata (Cass. Civ., Sez. III, 7 luglio 1999, n. 7023), laddove prescrive che *“Il libero professionista può compiere anche attività comuni all’area di esercizio di altre professioni, a condizione che le suddette attività: a) abbiano formato oggetto dell’esame di abilitazione professionale; b) non siano riservate dalla legge esclusivamente ad altre categorie professionali”* (Cass. civ., Sez. III, 07/07/1999, n. 7023).

Infatti, *“nel caso in cui sia prevista la competenza professionale concorrente di più professioni, nulla vieta che un’attività compresa in tale competenza possa essere richiesta indifferentemente all’uno o all’altro professionista”* (Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. Consult., 14/06/1999, n. 254).

A tal fine, è bene ricordare che il Decreto Ministeriale n. 264 del 27.4.1995, emanato a modifica del D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222 e succ. mod. ed integr. (*“Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli istituti tecnici”*), dispone che:

“Le competenze del Perito Industriale per l’indirizzo Chimico lo pongono in grado di svolgere le seguenti attività professionali:

- *tecnico di laboratorio di analisi adibito a compiti di controllo nei settori: chimico, merceologico, biochimico, farmaceutico, chimico-clinico, bromatologico, ecologico e dell’igiene ambientale;*
- *tecnico addetto alla conduzione e al controllo di impianti di produzione di industrie chimiche;*
- *operatore nei laboratori scientifici e di ricerca.*

Come tale dev’essere in grado di operare nelle varie fasi del processo analitico, sapendone valutare le problematiche dal campionamento al referto, di operare come addetto agli impianti anche con competenze sul loro controllo, di inserirsi in un gruppo di progettazione e di partecipare all’elaborazione e realizzazione di sintesi industriali di prodotti di chimica fine” (D.P.R. n. 1222/61, mod. ed integr. con D.M. 27.04.95 n. 264).

Si evidenzia, ad esempio, che i “certificati” di analisi previsti e richiesti dalle vigenti normative in materia di inquinamento idrico, atmosferico, del suolo e ambientale (quali, ad esempio, quelli del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 e di altre analoghe disposizioni legislative) possono essere rilasciati dai Periti Industriali Chimici, poiché tali documenti, anche se impropriamente denominati “certificati”, sono solo



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

degli “elementi informativi richiesti dalla Pubblica Amministrazione per agevolare i propri compiti di istituto” e, quali dichiarazioni tecniche di carattere professionale, entrano a far parte delle attività proprie di ogni libero professionista abilitato per materia.

Questo Consiglio Nazionale, con circolare prot. n. 665 del 4.4.1992, ricordava che lo studio analitico e le prove di laboratorio che può effettuare il Perito Chimico possono, parimenti, essere firmate dallo stesso, ma senza commenti che potrebbero configurarsi come “certificazioni”.

Il D. M. 29 dicembre 1991, n. 445 (in Gazz. Uff., 8 febbraio, n. 32), recante il “Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale”, all’Allegato B (“Argomenti oggetto della seconda prova scritta o scritto – grafica”, specifici per ciascun indirizzo), stabilisce che il Perito Industriale con specializzazione in “Chimica”, deve possedere le conoscenze necessarie a svolgere, tra le altre: “*indagine chimica analitica e strumentale sui prodotti intermedi e sul prodotto finito in un processo industriale; Processi di sintesi industriale e parametri che li influenzano; descrizione e dimensionamento di massima di macchinario e attrezzature utilizzate negli impianti industriali chimici; processi basati su biotecnologia con particolare riferimento alla produzione di biogas ed al trattamento aerobico ed anaerobico per la depurazione delle acque reflue civili ed industriali; analisi chimica, analitica e strumentale dei terreni, di acque e di prodotti alimentari; Tecniche delle analisi chimiche di laboratorio; Metodiche di analisi microbiologica e chimica (quali – quantitativa e strumentale)*”.

Nel senso di cui in premessa, anche il **Consiglio di Stato, con la Decisione n. 1868/2002**, nel definire l’oggetto della professione di Biologo - ma tale lettura può essere naturalmente estesa ad altri Ordini professionali -, precisa che “... *l’elencazione delle attività consentite (ai Biologi) non è esaustiva, poiché non limita l’esercizio di ogni altra attività consentita ai biologi iscritti all’albo né pregiudica quanto può formare oggetto dell’attività di altre categorie di professionisti rinviando alle previsioni di ulteriori norme di legge o di regolamento*”.

Infine, si ricorda che anche la giurisprudenza di merito ha affermato che il Perito Industriale Chimico è abilitato a redigere una perizia chimica o effettuare un’analisi chimica da presentare alla P.A. Infatti, con Sentenza n. 578/2002, il Tribunale Civile di Frosinone, interpretando la normativa di riferimento, “*parla di chimici in generale, senza specificare tra il laureato ed il perito chimico industriale*”. Soprattutto mette in risalto che occorre far riferimento all’abilitazione professionale che è la sola a stabilire se un soggetto possa o meno compiere una determinata attività.

Vale la pena ricordare che la Legge 12 marzo 1957, n. 146 (“*Tariffa professionale dei periti industriali*”)



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

e succ. mod. ed integr., che regola le tariffe degli onorari per le prestazioni professionali spettanti ai Periti Industriali, è considerata, in giurisprudenza fonte aggiuntiva di esplicitazione delle competenze del Perito Industriale, restando fonte primaria comunque il relativo regolamento professionale, emanato con R.D. 29 febbraio 1929, n. 275 (**in termini: Cass., sez. II, 5 agosto 1987, n. 6728, in Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 8, 9; Corte Cost., 27 aprile 1993, n. 199, in Foro it. 1994, I, 2980, con nota di F. Albeggiani**).

In questo senso, l'art. 42 L. 12 marzo 1957, n. 146 sottolinea che il Perito Industriale Chimico può svolgere tutti i tipi di analisi chimiche e chimico-fisiche su tutti gli elementi e prodotti esistenti in natura (solidi, liquidi, gassosi, aeriformi, semplici e/o composti), e quindi su fumi, acque, scorie, scarichi, ecc. ciò, come espressamente ricordato dalla legge, sia che si tratti di “analisi di particolare importanza” sia che si tratti di “analisi semplice”.

A tal fine, sembra opportuno ricordare che la determinazione delle competenze professionali possono essere ricostruite in base a << presupposti "flessibili" che postulano cognizioni necessariamente variabili in rapporto ai progressi tecnico-scientifici che la materia può subire nel tempo”, tenuto conto che i criteri enunciati dall'art. 16 del Regio Decreto n. 275 del 1929 non si discostano da quelle nozioni di comune esperienza che “*non impongono al giudice alcun onere esorbitante dal normale compito di interpretazione*” (v., tra le tante, Corte Costituzionale, Ordinanza n. 72 del 1984 e Sentenza n. 49 del 1980), “specie ove si consideri l'ausilio che può a tal fine essere offerto dalla intera normativa di settore” (**Corte Cost. 19-27 aprile 1993, n. 199**, pres. Casavola, rel. Vassalli, pubblicata in G. U. 5 maggio 1993).

Per quanto precede, tenuto conto che “*il contenuto ed i limiti propri di ciascuna abilitazione costituiscono null'altro che un presupposto di fatto che l'interprete è chiamato a valutare caso per caso e che le norme sulla tariffa professionale, di cui alla L. n. 146/1957 e succ. mod. ed integr., rappresentano un indubbio ausilio per contribuire ulteriormente a precisare le competenze professionali e che, quindi, sotto tale profilo ben possa fungere da disciplina "integrativa" delle previsioni dettate dal regolamento*” (*rectius*, regolamento professionale: v. Corte Cost. n. 199/1993), è agevole riconoscere al Perito Industriale Chimico la competenza al compimento delle analisi chimiche, delle determinazioni analitiche e relativa refertazione.

Invero, non può affermarsi in termini assoluti la competenza professionale allo svolgimento di determinate attività professionali, in quanto esse si devono valutare caso per caso, alla luce dell' “intera normativa di settore”.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Se quanto precede non fosse sufficiente a chiarire la naturale competenza del Perito Chimico per le attività chimico-analitiche e di misurazione e refertazione, si ricorda che il **D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328**, recante *“Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”*, all’art. 55, comma 2, lett. d), **consente** l’accesso all’esame di Stato per la professione di Perito Industriale, per le sezioni Chimica conciararia, chimico, chimica nucleare, industria tintoria, al laureato nella **classe 21** (“Scienze e tecnologie chimiche”), che è la stessa prevista per l’accesso alla Sezione “B” dell’Ordine dei Chimici, di cui all’art. 38 D.P.R. n. 328/2001, **restando immutate le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla normativa di settore vigente.**

Si ricorda, altresì, che l’**art. 36 D.P.R. n. 328/01** riconosce al laureato triennale nella **classe 21** (“Scienze e tecnologie chimiche”) la competenza a svolgere le seguenti attività professionali che implicano l’uso di metodologie standardizzate, quali:

“a) analisi chimiche di ogni specie (ossia le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato), eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);

b) direzione di laboratori chimici la cui attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);

c) consulenze e pareri in materia di chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività industriali chimiche e merceologiche;

d) inventari e consegne di impianti industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici, prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;

e) consulenze per l’implementazione o il miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici nonchè il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la qualità o eliminarne i difetti;

f) assunzione della responsabilità tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti, utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per l’agricoltura e foreste di concerto con il Ministro della sanità del 5 settembre 1967, n. 354 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967;

g) consulenze e pareri in materia di prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818 e decreto ministeriale 25 marzo 1985 pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

- h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;*
- i) consulenze in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici; assunzione di responsabilità quale responsabile della sicurezza di sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;*
- l) misure ed analisi di rumore ed inquinamento elettromagnetico;*
- m) accertamenti e verifiche su navi relativamente agli aspetti chimici; rilascio del certificato di non pericolosità per le navi;*
- n) indagini e analisi chimiche relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali.”*

Alla luce di quanto appena evidenziato, appare chiaro che il laureato nella classe 21 ha la facoltà di accedere indifferentemente sia all'esame di Stato per l'esercizio della professione di Chimico nella sezione B ovvero a quella di Perito Industriale, nella prospettiva di una identica formazione accademica, e, quindi, **non può disconoscersi al Perito Chimico la conoscenza formativa necessaria e sufficiente allo svolgimento di quelle attività non esclusivamente riservate dagli ordinamenti di settore quale, appunto, l'analisi chimica e la correlativa attività di refertazione e misurazione da presentare alle Pubbliche Amministrazioni.**

Per mero tuziorismo, a completamento di quanto sopra argomentato, si ricordano le ulteriori attività rientranti nelle competenze riconosciute dall'ordinamento al Perito Industriale Chimico:

- a) campionamento, con redazione del relativo verbale, di tutti i prodotti, qualsiasi sia il loro stato di aggregazione, su richiesta di persone fisiche e giuridiche, Enti Pubblici, Giudiziari e Privati, secondo le metodiche ufficiali di prelevamento;
- b) esecuzione, la refertazione su tutte le analisi chimiche;
- c) esecuzione delle analisi di tutti gli elementi e prodotti esistenti in natura: solidi, liquidi, pastosi, gassosi, aeriformi, composti noti e/o sconosciuti e, quindi, analisi su: fumi, acque, scorie, rifiuti, scarichi, terreni, alimenti in genere, etc., utilizzando metodi analitici ufficiali e/o comunque codificati o ben conosciuti;
- d) refertazione di tutte le analisi atte ad evidenziare il funzionamento di impianti di depurazione, degli scarichi urbani, civili, industriali e delle aziende di ogni settore merceologico; compresa la certificazione sul rispetto dei parametri fissati dalla Legge;
- e) refertazione di tutte le analisi atte ad identificare e caratterizzare prodotti alimentari di uso comune per l'uomo e gli animali, compresa la certificazione sul rispetto dei parametri fissati dalla Legge;



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

- f) stesura autonoma di referti analitici, perizie e relazioni, utilizzando i risultati delle analisi per conto di persone fisiche e giuridiche inclusi Enti Pubblici, Giudiziari e Privati;
- g) direzione dei laboratori privati di analisi;
- h) nell'ambito delle proprie competenze, la progettazione, la direzione dei lavori, la conduzione, la gestione, la consulenza, con analisi e pareri scritti, di impianti chimici, di depurazione, di laboratori e di aziende di ogni settore merceologico compreso quello alimentare;
- i) nell'ambito delle proprie competenze, la stesura dei “manuali di qualità nelle aziende” secondo le Norme ISO 9000 – 1 – 2 – 3 (ora ISO 9001/2000) o similari per la certificazione delle aziende stesse e dei prodotti;
- j) l'espletamento di pratiche di prevenzione incendi, nell'ambito delle proprie competenze e purché iscritto negli appositi elenchi ministeriali;
- k) consulenze per gli adempimenti previsti dal D.P.R. 175/88 (rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali);
- l) consulenze sugli ambienti di vita e di lavoro: Legge 277/91 e D.Lgs. 626/94.

Tanto non solo per Vostra opportuna conoscenza, ma anche per favorire l'eventuale Vostra iniziativa di divulgare il presente parere alle Autorità del Vostro territorio.

Con i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

(Berardino Cantalini)